



COMUNE DI SANTA CROCE DI MAGLIANO
PROVINCIA DI CAMPOBASSO

CONVENZIONE

ex art. 56 del Codice del Terzo settore

CONVENZIONE CON L'ORGANIZZAZIONE DI VOLONTARIATO/ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE _____ COSTITUITA SENZA FINI DI LUCRO FINALIZZATA ALLO SVOLGIMENTO IN FAVORE DI TERZI DI ATTIVITA' O SERVIZI SOCIALI DI INTERESSE GENERALE.

L'anno _____, addì _____ del mese di _____, in Santa Croce di Magliano nella Residenza Municipale, con la presente scrittura privata,

l'ente Comune di Santa Croce di Magliano, con sede in Piazza Crapsi snc. Codice Fiscale e Partita IVA 00077420701, qui rappresentato dal Responsabile del _____, domiciliato ai fini della presente presso la Sede Comunale, il quale dichiara di agire in nome, per conto e nell'esclusivo interesse dell'ente

E

l'Organizzazione di Volontariato/Associazione di Promozione Sociale denominata _____

con sede in _____

Via _____ n. _____ CF: _____

nella persona del legale rappresentate Signor _____

nato a _____ il _____ CF: _____,

il quale dichiara di agire in nome, per conto e nell'esclusivo interesse dell'Organizzazione di Volontariato/Associazione di promozione sociale;

Comune ed Organizzazione di Volontariato/Associazione di Promozione Sociale convengono e stipulano quanto segue:

Articolo 1 – Finalità

Il Comune si avvale dell'attività dell'Organizzazione di Volontariato/Associazione di Promozione Sociale per finalità di promozione e diffusione delle attività socialmente aggreganti ed inclusive, che valorizzino la persona, migliorino la qualità della vita dell'individuo e, di conseguenza, della collettività.

Articolo 2 – Oggetto

La presente convenzione regola i rapporti che si instaurano tra l'Amministrazione Comunale e l'Organizzazione di volontariato/Associazione di Promozione Sociale _____ per la realizzazione dei servizi di cui in seguito.

Articolo 3 - Prestazioni

In forza del principio della sussidiarietà orizzontale, applicando l'articolo 56 del Codice del Terzo settore, il Comune si avvale dell'attività dell'Organizzazione/Associazione e, quindi, affida alla stessa lo svolgimento, in favore di terzi, delle seguenti attività di interesse generale:

- a) attività di natura organizzativa,
- b) attività di soccorso, di assistenza e informazione alla popolazione,
- c) attività di tutela del cittadino,
- d) attività di collaborazione con gli organizzatori dell'evento compatibili e coerenti con l'oggetto associativo statutariamente definito;

- e) supporto alla Polizia Municipale;
in occasione di manifestazioni:
1. civili,
 2. religiose,
 3. sportive di vario genere,
 4. feste,
 5. fiere,
 6. isola pedonale estiva,
 7. eventi di particolare rilievo per l'amministrazione comunale che si terranno sul territorio comunale per tutti i giorni dell'anno.
- f) attività di controllo ambientale del territorio Comunale

L'Organizzazione di volontariato/Associazione di Promozione Sociale costituita senza fini di lucro dovrà essere in grado di operare e realizzare le attività in premessa, compatibili e coerenti con l'oggetto associativo statutariamente definito.

Articolo 4 – Modalità di erogazione del servizio

Con congruo anticipo rispetto alla manifestazione, i rappresentanti delle parti provvederanno a concordare i dettagli delle attività occorrenti, quanto ai Volontari impegnati nel dispositivo, ai veicoli utilizzati, agli orari da osservare, ecc.

Per l'espletamento delle attività, i volontari dovranno indossare specifiche pettorine o idonei abiti, eventualmente forniti dagli organizzatori, in modo da essere chiaro che l'attività è svolta nell'ambito dell'evento. E' escluso l'utilizzo di loghi, stemmi ed emblemi riconducibili alla protezione civile.

Articolo 5 – Contributi

Il Comune riconosce all'Organizzazione/Associazione, esclusivamente, un rimborso delle spese, previamente concordate ed effettivamente sostenute e documentate fino ad un massimo di euro _____ annuali, per lo svolgimento delle attività oggetto della presente convenzione, comunque resa a titolo gratuito.

Nel computo delle spese potranno essere rendicontate le seguenti voci:

1. spese per la copertura assicurativa dei volontari;
2. spese vive dei volontari (attrezzature, vestiario, trasporti, vitto);
3. spese di gestione della sede dell'Associazione per quanto attiene alle attività di organizzazione, coordinamento, controllo dei volontari e amministrative afferenti alla presente convenzione;
4. spese di manutenzione, riparazione, sostituzione e acquisto dei mezzi d'opera;

Il Comune si impegna a rimborsare all'Organizzazione/Associazione le spese rientranti nell'elencazione suddetta, nei limiti dell'impegno di spesa assunto e su presentazione di apposita documentazione fiscale giustificativa, trasmessa al Comune, escludendo qualsiasi forma di remunerazione al personale che dovrà operare a titolo volontario e gratuito.

Articolo 6 – Vigilanza sulle attività

I rappresentanti delle parti contraenti vigilano costantemente sullo svolgimento delle attività, ponendo particolare cura nel verificare che i Volontari coinvolti rispettino sempre i diritti, la dignità nonché le opzioni dei cittadini e dei fruitori delle attività stesse.

I rappresentanti delle parti contraenti verificano costantemente i risultati del programma operativo e perfezionano le modalità di svolgimento delle attività, anche attraverso riunioni con i Volontari coinvolti ed il contributo degli Uffici e del Personale del Comune.

Articolo 7 – Responsabilità

L'Organizzazione/Associazione è l'unica e sola responsabile nei rapporti con gli utenti e con i terzi in genere per i rischi derivanti dallo svolgimento del servizio.

A norma dell'articolo 18 del Codice del Terzo settore, l'Organizzazione/Associazione ha stipulato una polizza per assicurare i propri volontari da infortuni e malattie, connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso i terzi. Trattasi della polizza assicurativa

rilasciata da _____ Agenzia di
_____, scadenza _____ numero
_____.in data _____

Gli oneri della suddetta polizza sono a carico del Comune (art. 18 comma 3 del d.lgs. 117/2017), che provvederà al rimborso del premio, in proporzione al numero dei volontari impiegati e dei giorni di utilizzo per i servizi di cui alla presente Convenzione.

Articolo 8 - Obblighi dell'Associazione

L'Organizzazione/Associazione garantisce il regolare svolgimento delle attività sopra elencate con l'esclusivo impegno personale dei propri Volontari coinvolti.

L'Organizzazione/Associazione si impegna, altresì, a rispettare la presente convenzione e le modalità con le quali deve effettuare ciascuna delle attività predette.

In particolare, l'Organizzazione/Associazione si impegna affinché le attività concordate siano rese con continuità per tutto il periodo convenuto, obbligandosi, inoltre, a dare immediata comunicazione delle interruzioni delle stesse attività conseguenti a gravi ed eccezionali motivi.

Per la prestazione delle attività convenute l'Organizzazione/Associazione si obbliga ad organizzare i propri Volontari in gruppi preposti alle specifiche attività, fornendo l'elenco sempre aggiornato dei Volontari impegnati in ciascuno di essi, completo di specializzazione, indirizzo e recapito telefonico. In caso d'impedimento di un Volontario, il Presidente pro-tempore dell'Associazione designa un sostituto, dandone comunicazione.

L'Organizzazione/Associazione dovrà garantire la presenza di:

- 1) almeno due volontari in possesso di certificazione BLS;
- 2) almeno due volontari in possesso di certificazione addetto antincendio rischio basso.
- 3) Tutti i volontari dovranno essere in possesso di attestato operatore safety.

Articolo 9 - Idoneità

L'Organizzazione/Associazione garantisce che i Volontari coinvolti nelle attività oggetto della convenzione siano in possesso dei requisiti soggettivi sottoelencati e delle cognizioni tecnico-pratiche necessarie allo svolgimento delle prestazioni erogate.

In particolare, di ogni Volontario garantisce:

- a) la maggiore età;
- b) il godimento dei diritti civili e politici;
- c) non avere subito condanna a pene detentive per delitto non colposo e non essere stato sottoposto a misura di prevenzione;
- d) assolvimento della scuola dell'obbligo;
- e) la capacità di potersi validamente obbligare;
- f) l'idoneità fisica.

Articolo 10 - Formazione e aggiornamento dei Volontari

L'Organizzazione/Associazione garantisce la formazione e l'aggiornamento tecnico-operativo dei Volontari coinvolti nelle attività di cui alla presente convenzione. Assicura la loro partecipazione alle iniziative di aggiornamento promosse dalla Regione Molise, da altri enti, associazioni professionali e dal Comune di Santa Croce di Magliano.

Articolo 11 - Attrezzature proprie e Locali

L'Organizzazione/Associazione nell'ambito delle attività oggetto della convenzione:

- 1) mette a disposizione le attrezzature di sua proprietà.
- 2) dovrà avere una sede operativa nel comune di Santa Croce di Magliano (CB),
- 3) dovrà garantire, dall'inizio dell'attività, un recapito telefonico costantemente attivo, presso il quale sia reperibile un referente del servizio al quale far riferimento in caso di particolare urgenza,
- 4) dovrà garantire un indirizzo PEC costantemente attivo e ad esso l'Amministrazione Comunale indirizzerà avvisi, comunicazioni e richieste inerenti il rapporto.

Articolo 12 - Consultazione periodica

Il Comune di Santa Croce di Magliano rende effettivo nei confronti dell'Organizzazione/Associazione il diritto alla partecipazione, riconosciuto dalla normativa nazionale e regionale agli Enti del III Settore iscritti nel registro unico nazionale del volontariato. Consulta periodicamente il Presidente pro-tempore della stessa in merito a progetti, problematiche, materie ed interventi che hanno attinenza con le attività oggetto della presente convenzione.

Articolo 13 - Validità della convenzione

La presente convenzione ha validità _____ con decorrenza dalla data della sua stipula. Il suo rinnovo è oggetto di nuova, apposita convenzione.

Articolo 14 – Controversie

I rapporti tra Comune ed Organizzazione/Associazione si svolgono ispirandosi ai principi della leale collaborazione, correttezza (art. 1175 del Codice civile), buona fede (artt. 1337 e 1366 del Codice civile).

In caso dovesse insorgere una controversia tra le parti circa l'applicazione della presente, deve essere esperito tra le stesse un tentativo di amichevole conciliazione.

Articolo 15 – Risoluzione

Ai sensi dell'articolo 1456 del Codice civile, il Comune ha facoltà di risolvere la presente per ogni violazione o inadempimento delle obbligazioni assunte dall'Organizzazione/Associazione.

Inoltre, il Comune può risolvere la presente:

- qualora l'Organizzazione/Associazione violi leggi, regolamenti anche comunali, ordinanze o prescrizioni delle autorità competenti;
- qualora l'Organizzazione/Associazione venga sciolta e posta in liquidazione, ovvero si determini una sostanziale modifica nell'assetto associativo tale da far venir meno il rapporto fiduciario con il Comune.
- qualora vengano meno i requisiti previsti per l'iscrizione al Registro Unico Nazionale del III Settore

La risoluzione è efficace decorsi giorni trenta dalla comunicazione in forma scritta ad opera del Comune senza oneri a proprio carico, se non quelli derivanti dalla liquidazione delle spese sostenute dalla stessa Organizzazione/Associazione fino al ricevimento della diffida e fatte salve le azioni di recupero per eventuali danni causati al Comune.

L'Organizzazione/Associazione può risolvere la presente convenzione in ogni momento, previa diffida di almeno quindici giorni, in caso di grave inadempienza da parte del Comune di Santa Croce di Magliano degli impegni previsti nei precedenti articoli, che riguardino in senso stretto l'attività oggetto della medesima convenzione.

Articolo 16 - Obblighi di riservatezza e Privacy

L'Organizzazione/Associazione e il Comune si impegnano ad osservare l'obbligo di riservatezza delle informazioni di cui vengono a conoscenza nel rispetto del disposto di cui al Regolamento (UE) 2016/679 e successive modifiche.

L'Organizzazione/Associazione si obbliga

- Ad accettare la propria nomina, da parte del Comune di Santa Croce di Magliano (CB), a responsabile del trattamento dati personali effettuato in esecuzione della presente convenzione;
- A comunicare formalmente, contestualmente alla stipulazione del presente atto, il nominativo del soggetto da nominare quale Responsabile del Trattamento;

Articolo 17 - Oneri fiscali

La presente convenzione, redatta in duplice originale in data e luogo di cui sopra, è esente dall'imposta di bollo e dall'imposta di registro, ai sensi dell'art. 82 d.lgs. 117/2017 (Codice del Terzo Settore).

Articolo 18 – Rinvio dinamico

Per tutto quanto qui non previsto e normato, Comune ed Organizzazione rinviano al codice civile ed alla normativa richiamata nelle premesse. Eventuali novelle legislative e regolamentari troveranno

applicazione automatica, senza la necessità di provvedere ad integrazione o rettifica della presente.

Letta, approvata e sottoscritta dai rappresentanti delle parti contraenti.

Comune di Santa Croce di Magliano nella persona del Responsabile del_____

Organizzazione/Associazione_____ nella persona
del Legale Rappresentante Sig. _____